Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Regolamento (CE) n. 1305/2013

Misura 19.3

Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL

Progetto "SAPORI DELLE MARCHE RURALI" Accordo di Cooperazione

Progetto di cooperazione interterritoriale LEADER

"SAPORI DELLE MARCHE RURALI"

ACCORDO di COOPERAZIONE

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di maggio tra i seguenti:

- GAL MONTEFELTRO SVILUPPO Soc. Cons. a r.l.., codice fiscale/Partita Iva 01377860414 con sede in Urbania (PU) alla via Manzoni n. 25, beneficiario della misura 19.3 del PSR Marche, nella persona del proprio Presidente e legale rappresentante Bruno Capanna, nato a Acqualagna (PU) il 06/09/1962 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Montefeltro Sviluppo, delegato alla stipula del presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 08/05/2023, di seguito denominato Capofila

da un lato

e, dall'altro

- GAL FERMANO LEADER Soc. Cons. a r.l., codice fiscale/Partita IVA 01944950441, con sede legale in Monte Giberto (FM), Via Don Nicola Arpili n. 17, beneficiario della misura 19.3 del PSR Marche, nella persona del proprio Presidente e legale rappresentante Michela Borri, nata a Fermo (FM) il 14/04/1980 e domiciliata per la carica presso la sede del GAL Fermano Leader, delegata alla stipula del presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 23/05/2023;
- GAL PICENO Soc. Cons. a r.l., codice fiscale/Partita IVA 01502360447, con sede legale in Comunanza (AP), Via Dante n. 44, beneficiario della misura 19.3 del PSR Marche, nella persona del proprio Presidente e legale rappresentante Luciano Agostini, nato a Rotella (AP) il 22/08/1958 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Piceno, delegato alla stipula del presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 04/05/2023;
- GAL SIBILLA Soc. Cons. a r.l., codice fiscale/Partita IVA 01451540437 con sede in Camerino (MC), Località Rio n.1, beneficiario della misura 19.3 del PSR Marche, nella persona del proprio Presidente e legale rappresentante Sandro Simonetti, nato a Cingoli (MC) il 17/12/1966 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Sibilla, delegato alla stipula del presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 24/05/2023;
- GAL COLLI ESINI SAN VICINO Soc. Cons. a r.l., codice fiscale/Partita IVA 01119560439 con sede legale in Apiro (MC), Piazza Baldini n. 1, beneficiario della misura 19.3 del PSR Marche, nella persona del proprio Presidente e legale rappresentante Sig. Riccardo Maderloni, nato ad

Ancona il 21/03/1948 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Colli Esini San Vicino, delegato alla stipula del presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 25/05/2023;

- GAL FLAMINIA CESANO S.r.l., codice fiscale/Partita Iva 01377760416, con sede a Pergola (PU) al Viale Martiri della Libertà n. 33, beneficiario della misura 19.3 del PSR Marche, nella persona del proprio Presidente e legale rappresentante Rodolfo Romagnoli, nato a Montefelcino (PU) il 14/02/1956 e domiciliato per la carica presso la sede del GAL Flaminia Cesano, delegato alla stipula del presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 24/05/2023;

Premesso che

- I programmi di sviluppo rurale previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 prevedono il sostegno a progetti di cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro (interterritoriale) o tra territori di più Stati membri o con territori di Paesi terzi (transnazionale);
- in accordo con le indicazioni della Commissione europea contenute nella Guida per l'attuazione della sottomisura Cooperazione LEADER (Guida del 19.11.2014), è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i Partner del progetto di cooperazione tramite la stipula di un Accordo di cooperazione e, ove necessario, la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;
- le parti del presente accordo, come nella superiore epigrafe generalizzate, intendono realizzare un progetto di cooperazione interterritoriale denominato "Sapori delle Marche rurali" (di seguito il "Progetto"), all'interno dei territori di propria competenza;
- i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - Oggetto

Oggetto dell'Accordo è la definizione tra i Partner dei reciproci compiti e responsabilità nella realizzazione e attuazione del Progetto, avente le finalità e gli obiettivi indicati di seguito, e specificati in dettaglio nella scheda di Progetto.

Viene individuato quale soggetto Capofila ai fini del presente accordo il GAL Montefeltro Sviluppo Soc. Cons. a r.l., al quale, con la sottoscrizione del presente atto, viene pertanto conferito da tutte le altre parti mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

ART. 3 - Finalità e Obiettivi

L'obiettivo del progetto è quello di contribuire a valorizzare l'immagine delle Marche rurali come luogo del ben-essere e ben-vivere grazie alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico, creando, attraverso questa chiave di lettura, il nuovo prodotto turistico regionale dei "percorsi dei sapori rurali". Alla strutturazione di quest'ultimo segue l'aggregazione da parte di strutture competenti che affianchino gli operatori nei processi di aggregazioni di servizi integrati, per poi passare alla successiva implementazione e introduzione in appositi data base e strumenti digitali come il DMS regionale (Destination Management System). Infrastruttura che, attraverso la raccolta sistematica e organizzata di informazioni e dati circa l'offerta locale di "percorsi dei sapori rurali", esperienze enogastronomiche, servizi e connessi prodotti turistici, diventa strumento fondamentale per facilitare la distribuzione, massimizzare l'accessibilità e la riconoscibilità dell'offerta turistica integrata delle Marche rurali. Parallelamente, il progetto mira a favorire processi di aggregazione e specializzazione di soggetti sul territorio che possano promuovere la continuità delle attività di progetto in seguito alla sua conclusione.

Gli obiettivi operativi del progetto, meglio descritti nella scheda di progetto, possono essere così sintetizzati:

- 1) Sviluppare un piano di prodotto turistico che promuova il patrimonio enogastronomico delle aree rurali regionali, disegnando c.d. "percorsi dei sapori rurali".
- 2) Mettere a sistema, attraverso l'inserimento in specifici database (DMS regionale), gli elementi costitutivi dell'offerta locale, aggregati in forma di prodotti turistici, rendendoli accessibili al mercato.
- 3) Favorire l'aggregazione e la messa in rete di operatori del settore enogastronomico.
- 4) Incrementarne il valore differenziale percepito dal turista e di conseguenza il posizionamento dei territori delle Marche Rurali nel mercato turistico nazionale e internazionale.

ART. 4 - Azioni di progetto

Le Azioni di Progetto, così come dettagliate nel Fascicolo di Progetto, dovranno essere realizzate attraverso un'azione congiunta di gestione e di coordinamento fra i diversi Partner partecipanti nelle scelte gestionali e operative, con la funzione di supportare e assistere il GAL Capofila nelle sue decisioni e vigilare sul suo operato. A tal fine i Partner coinvolti nel Progetto si riuniranno in uno *Steering Committee*, ai sensi del successivo art. 9.

Ai fini dell'implementazione delle attività di progetto, il Capofila, una volta coordinatosi con i partner attraverso lo *Steering Committee*, ha il mandato dell'intero partenariato per la selezione dei fornitori esterni, secondo le modalità previste dal bando Misura 19.3. A tal fine i partner trasferiscono al Capofila le somme di copertura finanziaria corrispondenti, in coerenza con gli importi previsti dalla scheda progettuale.

ART. 5 – Risorse finanziarie

Il Progetto trova copertura finanziaria nell'ambito della Misura 19.3 del PSR Marche.

Le Parti si impegnano a co-finanziare le azioni di cooperazione e le spese di interesse comune, incluse quelle inerenti la sottoscrizione del presente atto, nel rispetto di quanto indicato nel piano finanziario, così come riportato nella scheda di Progetto, e precisamente:

GAL Montefeltro Sviluppo: € 200.000,00

GAL Fermano: € 170.000,00

GAL Piceno: € 59.000,00 contribuendo inoltre all'attuazione del progetto attraverso le attività e i risultati raccolti sia con il progetto a regia diretta "Marketing turistico integrato e promozione del territorio", sia con quanto raccolto con il progetto di cooperazione "Il mercato etnico, la nostra frontiera – L'enoturismo, il superamento dei nostri confini"

GAL Sibilla: € 200.000,00

GAL Colli Esini San Vicino: € 200.000,00

GAL Flaminia Cesano: € 200.000,00 e così per un totale di € 1.029.000,00.

Ciascuna parte si fa carico delle spese assunte autonomamente e non previste in Progetto per l'esecuzione delle attività.

In caso di mancati riconoscimenti di singole voci di spesa e/o eventuali riduzioni o revoche del finanziamento per il Progetto, e fatto salvo i casi in cui tali riduzioni o revoche siano dovute a inadempimenti o responsabilità di alcune delle Parti, le Parti stesse provvederanno alla ripartizione delle suddette spese tra di loro in quota parte.

ART. 6 - Obblighi delle Parti

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e impegni finanziari spettanti a ciascuna Parte, secondo quanto riportato nella scheda di Progetto.

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti a ciascuna affidati. Ciascuna Parte sarà inoltre responsabile delle relative comunicazioni con l'Autorità di Gestione.

In caso di inadempimento di una della Parti agli obblighi assunti con il presente accordo, e fatte salve le responsabilità di legge del Partner inadempiente nei confronti degli altri, tutti gli altri partner faranno quanto è ragionevolmente richiedibile per garantire comunque, nel reciproco interesse, la realizzazione e il completamento degli obiettivi del progetto.

ART. 7 - Ruolo e doveri del Capofila

Il GAL Capofila si impegna a svolgere direttamente nonché a coordinare e gestire le seguenti attività necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto (elencazione meramente indicativa):

- la progettazione e l'organizzazione delle attività connesse al Progetto nonché l'adattamento dello stesso a eventuali nuove esigenze e finalità legate all'ingresso di nuovi Partner, garantendo comunque il rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente Accordo;
- la direzione e il coordinamento dell'attuazione del Progetto e il coordinamento dei compiti di ciascun Partner, per assicurare la corretta attuazione dell'azione comune;
- la selezione e l'affidamento di incarichi a fornitori esterni per l'intero partenariato, a fronte della corresponsione delle relative coperture finanziarie da parte dei Partner.

- le attività necessarie alla rendicontazione delle azioni svolte (coordinamento finanziario), nonché, ove necessario, la sottoscrizione degli atti finalizzati alla realizzazione del Progetto;
- la predisposizione dei rapporti di monitoraggio fisico e finanziario e degli altri documenti necessari alla realizzazione del Progetto, nonché la verifica e l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma delle attività e delle relative spese;
- gli aspetti amministrativi e legali correnti;
- le attività di comunicazione e gli incontri tra i Partner, favorendo anche le attività di comunicazione con l'Autorità di Gestione;
- se e quando venga istituita una struttura giuridica per la migliore attuazione del Progetto, tenere i rapporti con gli amministratori di tale struttura, affidare incarichi e verificare i costi sostenuti da tale struttura giuridica per il Progetto, nell'esclusivo interesse dei partecipanti al Progetto;
- sviluppare contatti con possibili nuovi partner per ampliare il partenariato di Progetto.

Il GAL Capofila, nello svolgimento della sua attività, sarà assistito dallo *Steering Committee*, con funzioni consultive e di controllo dell'attuazione del Progetto.

ART. 8 - Doveri dei Partner

Le modalità di realizzazione del Progetto sono affidate ai Partner secondo quanto indicato nella scheda di Progetto ed eventualmente specificato nelle riunioni dello *Steering Committee*.

I GAL sono tenuti, inoltre, alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle attività loro affidate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dall'Autorità di Gestione, nonché alla predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del Progetto, compresa la relazione finale e a curare i flussi informativi sul Progetto nei confronti dell'Autorità di Gestione.

Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del Progetto, nel rispetto dei tempi indicati. I Partner si impegnano, inoltre, sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto.

Ai Partner spetterà (elencazione meramente indicativa):

- il rispetto di tutti gli impegni presi con questo Accordo per la corretta e integrale attuazione del Progetto;
- l'organizzazione di incontri e scambi all'interno dei propri territori;
- lo sviluppo di contatti e relazioni con possibili nuovi partner all'interno dei propri territori;
- il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle forze economiche e sociali nei territori di competenza;
- la corresponsione nei confronti del Capofila delle coperture finanziarie previste da scheda progettuale, ai fini dell'affidamento di incarichi a fornitori esterni.
- la diffusione delle informazioni relative all'avanzamento delle attività del Progetto nei loro territori.

ART. 9 - Steering Committee

Lo *Steering Committee* assiste il Capofila nella necessaria attività di specificazione della attività di Progetto e nella relativa attuazione.

Lo *Steering Committee* si riunisce, anche in teleconferenza o audio conferenza, ogni volta che lo richiedano almeno due Partner a mezzo PEC inviata al Capofila e comunque con cadenza almeno trimestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto per la stessa.

Lo *Steering Committee* è composto da un rappresentante per ogni Partner. È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo n. 1 Partner.

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

- per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Accordo, ad ammissione di nuovi Partner, esclusione, responsabilità dei Partner, revoca del mandato al Capofila e azione giudiziaria da intraprendere contro uno o più Partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l'approvazione della deliberazione.
- per le deliberazioni relative a azioni di Progetto, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei Partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l'approvazione della deliberazione.

Delle riunioni il Capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.

ART. 10 - Inadempimento ed esclusione

In caso di grave inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, tale da arrecare pregiudizio allo svolgimento del Progetto, ciascun Partner potrà essere escluso dal presente Accordo e dal prosieguo delle attività di Progetto con decisione presa dallo *Steering Committee*. Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto. Ove sia escluso il Capofila, nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla all'Autorità di Gestione.

ART. 11 - Adesione di nuovi Partner

L'adesione di nuovi partner al Progetto potrà avvenire tramite richiesta scritta al Capofila. La richiesta di adesione dovrà contenere una dichiarazione di riconoscimento e accettazione di tutte le attività del progetto già sviluppate e in essere e dei relativi impegni di cui all'articolo 8, con esplicito impegno a garantirne la continuità.

Il Capofila sottoporrà la richiesta di adesione all'approvazione dello *Steering Committee*, che, al fine di renderla operativa, dovrà approvarla con apposita deliberazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Accordo, e prevedendo espressamente i relativi impegni di spesa a seconda del momento di adesione al Progetto. L'adesione sarà deliberata sulla base dei seguenti

criteri: (i) organizzazione del GAL o partenariato richiedente; (ii) valore aggiunto dell'adesione; (iii) motivazione e impegni prospettati.

Di seguito il nuovo Partner fornirà la documentazione necessaria per la revisione del Progetto operata dal GAL Capofila, il quale provvederà all'aggiornamento delle seguenti parti:

- schede anagrafiche dei partner;
- attività previste;
- piano finanziario.

L'adesione diventerà effettiva con la firma congiunta da parte del Capofila e dell'aderente di una dichiarazione di adesione. Da quel momento l'aderente diverrà Partner a tutti gli effetti del Progetto e del presente Accordo.

ART. 12 - Rinuncia di uno o più Partner

I contraenti potranno rinunciare al partenariato e alle azioni di cooperazione previste dal Progetto, motivando tale decisione e formalizzandola per iscritto al Capofila. Il recesso unilaterale o la risoluzione consensuale accettata dallo *Steering Committee* non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita; il partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.

ART. 13 - Durata

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il 30.06.2025, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per l'Autorità di Gestione. I risultati della cooperazione non potranno comunque essere distolti dalle finalità del finanziamento ricevuto per almeno cinque anni. A tal fine, le Parti concordano fin d'ora che il Capofila potrà, al termine del periodo di validità dell'Accordo, registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti della cooperazione, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni. Eventuali utili di attività risultanti da tali affidamenti, al netto delle spese sostenute, saranno distribuiti tra tutti i Partner in parti uguali. Prima della conclusione del periodo di validità dell'Accordo, lo *Steering Committee* deciderà le modalità concrete di tale affidamento dando delega al Capofila di attuarle.

ART. 14 - Modifiche e integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dallo *Steering Committee* ai sensi dell'articolo 9. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

ART. 15 - Norme applicabili e Foro competente

Le Parti convengono che il presente accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana.

Il Foro di Ancona sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente Accordo, con espressa esclusione, pertanto, di ogni qualsiasi altro diverso Foro.

ART. 16 - Disposizioni finali

Il presente Accordo, redatto in n. 6 (sei) copie, sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n. 9 (nove) pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

L'allegato Fascicolo di Progetto "Sapori delle Marche Rurali", composto da n. 24 (ventiquattro) pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Rappresentante legale del GAL Capofila

GAL MONTEFELTRO SVILUPPO Soc. Cons. a r.l. – Bruno Capanna

I Rappresentanti legali dei GAL Partner

GAL FERMANO LEADER S.c. a r.l. - Michela Borri

GAL PICENO S.c. a r.l. - Luciano Agostini

GAL SIBILLA S.c. a r.l. - Sandro Simonetti

GAL COLLI ESINI S. VICINO Soc. Cons. a r.l. – Riccardo Maderloni

GAL FLAMINIA CESANO S.r.l. – Rodolfo Romagnoli

Per quanto occorrer possa, le Parti approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, del Codice Civile, gli artt. 6, 8, 10, 12 e 15.

Il Rappresentante legale del GAL Capofila

GAL MONTEFELTRO SVILUPPO Soc. Cons. a r.l. – Bruno Capanna

I Rappresentanti legali dei GAL Partner

GAL FERMANO LEADER S.c. a r.l. - Michela Borri

GAL PICENO S.c. a r.l. - Luciano Agostini

GAL SIBILLA S.c. a r.l. - Sandro Simonetti

GAL COLLI ESINI S. VICINO Soc. Cons. a r.l. – Riccardo Maderloni

GAL FLAMINIA CESANO S.r.l. – Rodolfo Romagnoli